



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE**  
**Direzione generale per le politiche del terzo settore**  
**e della responsabilità sociale delle imprese**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e, in particolare, l’articolo 3;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, recante “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione”, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, di conferimento dell’incarico di Capo del dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del ministero del lavoro e delle politiche sociali al dott. Alessandro Lombardi, registrato dalla Corte dei conti il 19 marzo 2024, al n. 546;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025, al n. 352 e, in particolare, l’articolo 6 recante i compiti delle divisioni della Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ed in particolare l’articolo 1, comma 847 che stanziava 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-*quinquies* e 544-*sexies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno

---

finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”, ed in particolare la Tabella n. 4 recante lo stato di previsione per l’esercizio 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2026, n. 3, che assegna le risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2026 ai Capi Dipartimento, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 25 in data 16 gennaio 2026, ed in particolare l’articolo 4 che dispone che per l’esercizio finanziario 2026 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4;

**VISTO** il titolo IX bis del libro II del codice penale, che dispone circa i delitti contro il sentimento degli animali e, in particolare, gli articoli 544-*quinquies* e 544-*sexies* concernenti rispettivamente “Divieto di combattimenti tra animali” e “Confisca e pene accessorie”;

**VISTO** l’art. 260 bis del codice di procedura penale il quale prevede che l’autorità giudiziaria, nell’ambito dei procedimenti per i reati di cui all’articolo 544-*quinquies* del codice penale, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell’associazione di cui all’articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-*quater* o a loro subaffidatari;

**VISTO** il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali e, in particolare, l’Articolo 12, il quale stabilisce che le associazioni o enti che intendono essere individuati affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN (Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica);

**VISTO** l’articolo 1, comma 848 della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’adozione del decreto di definizione delle modalità di attuazione del comma 847 del medesimo articolo;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’articolo 12 concernente provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

**RILEVATO** che le risorse finanziarie di cui al citato articolo 1, comma 847, sono allocate nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni), programma di spesa “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese”, capitolo 3526 “Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore”, PG 13, imputato al centro di responsabilità amministrativa “Dipartimento per le politiche sociali del terzo settore e migratorie”;

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla definizione della disciplina attuativa del citato articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di accesso, di utilizzo e di erogazione delle risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, da destinare alla copertura

---

dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-*quinquies* e 544-*sexies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale degli animali medesimi.

## **Articolo 2**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono accedere alle risorse di cui all'articolo 1 gli enti del terzo settore che affiancano o gestiscono strutture affidatarie di animali sequestrati e confiscati:

- a) in quanto impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-*quinquies* e 544-*sexies* del codice penale;
- b) in quanto affetti da problematiche comportamentali.

2. L'affiancamento delle strutture specializzate da parte degli enti del Terzo settore ricorre nelle ipotesi in cui è attiva una formale collaborazione tecnica ed operativa con l'ente gestore della struttura affidataria finalizzata alla custodia degli animali di cui al comma 1, lett. *a)* e *b)*. In tale ipotesi l'ente del terzo settore, in conformità con le previsioni statutarie, deve realizzare interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dall'articolo 8, comma 6, lett. *k)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106.

## **Articolo 3**

*(Costi di custodia ammissibili al contributo)*

1. Sono ritenute ammissibili le spese sostenute dagli enti del Terzo settore per la custodia dell'animale affidato ai sensi dall'articolo 1 del presente decreto a condizione che l'ente richiedente non abbia già ottenuto, a copertura delle stesse, altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

2. Le spese ammissibili possono riguardare le seguenti tipologie:

a) logistica e accoglienza

- predisposizione e allestimento di spazi idonei e sicuri per la custodia dell'animale affidato;
- trasferimenti dell'animale per esigenze derivanti dalla custodia dell'animale;
- gestione ordinaria degli animali (ad esempio utenze, pulizia).

b) assistenza veterinaria

- attività diagnostica (ad esempio esami ematochimici, radiografie, ecografie, test specialistici);
- cure ordinarie e straordinarie;
- interventi chirurgici;
- terapie farmacologiche;
- visite cliniche di base e consulenze specialistiche, incluse visite comportamentali;
- attività di contenimento degli animali in occasione dell'erogazione di prestazioni necessarie a limitare il livello di stress dell'individuo e garantire l'incolumità del personale veterinario.

c) accudimento e gestione quotidiana degli animali

- alimentazione specifica e integratori;
  - materiali di consumo;
-

- personale dedicato alla gestione e monitoraggio degli animali nonché all'espletamento delle prestazioni di accudimento e cura.

d) recupero comportamentale, socializzazione e generalizzazione

- percorsi di recupero/rieducazione (ad esempio sedute con educatori o cinofili esperti in comportamento);
- progettazione di piani riabilitativi.

3. Le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, imputabili all'anno solare di riferimento, secondo il criterio della competenza contabile. La data del pagamento dev'essere, comunque, antecedente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4.

#### **Articolo 4**

##### *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande di concessione del contributo sono trasmesse in modalità telematica, annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, da ciascun ente del terzo settore, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

2. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2020, n.445, concernente il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- iscrizione dell'ente richiedente al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS)
- assenza di sentenza di condanna definitiva o di sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale, anch'essa definitiva, per le fattispecie di reato di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- assenza di sentenza di condanna definitiva o di sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale, anch'essa definitiva, nonché assenza di carichi pendenti per i reati di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- assenza di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari ricevuti a copertura delle spese per le quali è richiesto il contributo;
- regolarità contributiva e fiscale.

b) copia della documentazione comprovante l'affidamento degli animali:

- documento attestante l'identificazione e la registrazione dell'animale rilasciato dalle autorità sanitarie;
- provvedimento giudiziario di sequestro o confisca presupposto dell'affidamento;
- verbale o documentazione equivalente comprovante la presa in carico dell'animale da parte dell'ente del Terzo settore affidatario;
- nell'ipotesi in cui l'ente richiedente affianchi la struttura affidataria, documentazione idonea a comprovare la collaborazione esistente tra i due soggetti nel periodo di competenza.

c) rendiconto delle spese di custodia sostenute nell'anno solare di riferimento secondo il criterio della competenza contabile per il rimborso delle quali è richiesto il contributo, corredato dalla relazione di conformità e coerenza del proprio organo di controllo - se questi esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. n.117/2017 - o del soggetto incaricato dall'ente della revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n.117/2017, ovvero da altro revisore legale dei conti o da altra società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

d) gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e intestato all'ente richiedente.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di rimborso ed è adottata la relativa modulistica.

4. Al provvedimento di cui al comma 3 è data pubblicità sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **Articolo 5**

### *(Quantificazione ed erogazione del contributo)*

1. Il contributo da riconoscere agli enti del Terzo settore in virtù del presente decreto è calcolato sulla base delle spese risultanti dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c) e riconosciute ammissibili dall'amministrazione.

2. Qualora il totale dei contributi ammissibili sia uguale o inferiore alle risorse annualmente stanziare, l'amministrazione procederà all'integrale rimborso delle spese documentate da ciascun ente e ritenute ammissibili. Qualora, invece, la somma dei contributi ammissibili sia superiore alle suddette risorse, il contributo spettante a ciascun ente sarà proporzionalmente ridotto.

3. All'esito dell'istruttoria condotta dalla Divisione III della Direzione generale per le politiche del terzo settore e delle responsabilità sociale delle imprese, con decreto del direttore generale, da emanarsi entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, sono individuati gli enti beneficiari del contributo e l'importo a ciascuno riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2.

4. Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, tramite accredito bancario o postale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui il contributo erogato sia superiore a diecimila euro, gli enti beneficiari sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali le relative informazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.

## **Articolo 6**

### *(Controlli)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto mediante controlli documentali a campione sulle domande presentate e, ove ritenuto, mediante verifiche in loco, anche per il tramite degli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.

## **Articolo 7**

### *(Revoca del contributo)*

1. Il contributo concesso è revocato nei seguenti casi:

---

- qualora l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4 e non abbia comunicato tempestivamente eventuali mutamenti rispetto a tali requisiti;
- qualora l'ente beneficiario abbia compiuto gravi irregolarità contabili;
- qualora la concessione del contributo sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o su false attestazioni, anche documentali.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Al presente provvedimento sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*

---